
ADiM BLOG
Ottobre 2022
OSSERVATORIO DELLA GIURISPRUDENZA

Corte Edu, sentenza del 7 luglio 2022, *Safi e altri c. Grecia*, ric. n. 5418/15

Verità, giustizia e protezione effettiva per le persone che attraversano il Mediterraneo: prime riflessioni sulla sentenza Safi e altri c. Grecia

Adele Del Guercio

Ricercatrice a tempo determinato di tipo B in Diritto internazionale
Università degli Studi di Napoli L'Orientale

Parole chiave

Migrazioni via mare – diritto alla vita – obbligo di soccorso – respingimenti – inchiesta effettiva

Abstract

Con la sentenza Safi e altri c. Grecia la Corte europea dei diritti umani è tornata a pronunciarsi sulle migrazioni via mare, ribadendo l'obbligo di salvaguardia della vita umana anche nell'ambito delle operazioni marittime, e di conseguenza la necessità che le autorità statali intervengano prontamente per prestare soccorso alle persone in difficoltà, in linea con il diritto internazionale del mare. Il suddetto organo ha preso in esame la violazione dell'art. 2 CEDU altresì sotto il profilo procedurale, giungendo alla conclusione che nel caso di specie lo Stato convenuto non ha svolto un'inchiesta adeguata ed effettiva.

A. FATTI DI CAUSA E DECISIONE

1. *I fatti in causa*

I respingimenti illegali di migranti nell'Egeo (che tra il 2020 e il 2021 avrebbero visto coinvolte migliaia di persone; cfr. [CESPI](#), [Lighthouse Reports](#)) hanno acquisito una notevole visibilità in seguito alle inchieste giornalistiche ([The Guardian](#), [DER SPIEGEL](#), [Lighthouse Reports](#), [PressePortal](#), [Human Rights Watch](#), [Altreconomia](#)) che hanno dimostrato il coinvolgimento della Guardia costiera e di frontiera europea e hanno determinato le [dimissioni](#) del suo direttore, Fabrice Leggeri (al riguardo si vedano: [decisione della Mediatrice europea del 17 gennaio 2022](#); [report dell'OLAF del 2 marzo 2022](#); [posizione del Parlamento europeo sul report dell'OLAF](#) e [decisione del Parlamento europeo del 18 ottobre 2022](#) di non approvare il bilancio di Frontex del 2020 per le irregolarità denunciate dall'OLAF). Tuttavia, la prassi in questione non è affatto una novità degli ultimi anni, come dimostra la sentenza *Safi e altri c. Grecia*, concernente un gruppo di cittadini afgani, siriani e palestinesi, sopravvissuti ad un naufragio nell'Egeo, nel quale hanno perso la vita undici loro congiunti (mogli e figli minori di alcuni dei ricorrenti), dovuto al colpevole ritardo nei soccorsi da parte della Guardia costiera ellenica, impegnata nell'ambito di un'operazione congiunta coordinata da Frontex, *Poseidon mare 2014*, che vedeva la Grecia come Paese ospite.

I fatti risalgono al 20 gennaio 2014, quando un peschereccio in cattivo stato, a bordo del quale si trovavano 27 persone, veniva intercettato, durante la notte, di fronte all'isola di Farmakonisi, dalla Guardia costiera greca. Le condizioni atmosferiche erano difficili, con onde alte più di un metro e vento a cinque nodi. Due agenti salivano armati a bordo del peschereccio e intimavano ai migranti di invertire la rotta. Dopodiché collegavano le due imbarcazioni con una fune da traino, risalivano sulla motovedetta e procedevano ad alta velocità verso il territorio turco, secondo quanto sostenuto dai ricorrenti e smentito dalle autorità elleniche. Il peschereccio iniziava ad imbarcare acqua e si ribaltava. Alcune persone cadevano in mare e ne venivano ritrovati i corpi solo dopo alcuni giorni di ricerche. Altre restavano intrappolate nella cabina interna dello scafo. I ricorrenti, soccorsi dagli agenti della Guardia costiera, venivano sbarcati sull'isola di Farmakonisi; dopo essere stati costretti a denudarsi al freddo, in un campo di basket, venivano sottoposti ad una ispezione corporale davanti a un gruppo di militari.

Il giorno stesso del naufragio era stata avviata un'inchiesta per far luce sulle cause di tale drammatico evento, che si era tuttavia conclusa senza che fossero riscontrate responsabilità della Guardia costiera. I ricorrenti avevano dunque presentato ricorso alla Corte Edu, lamentando innanzitutto la violazione dell'art. 2 CEDU (diritto alla vita), sia sotto il profilo sostanziale, poiché a loro avviso il naufragio, nell'ambito del quale avevano perso la vita

diversi loro congiunti, era dovuto all'operato negligente della Guardia costiera, sia sotto il profilo procedurale, perché l'inchiesta non era stata svolta in maniera adeguata. Inoltre, avevano chiamato in causa l'art. 13, per l'assenza di mezzi di ricorso interni per far valere la violazione del diritto alla vita, e l'art. 3, per le modalità dell'ispezione corporale subita.

Il 7 luglio 2022, dunque a distanza di sette anni e mezzo dalla presentazione del ricorso, è stata resa la sentenza in commento, adottata all'unanimità, che riconosce la responsabilità del governo convenuto sotto tutti i profili sollevati dai ricorrenti¹ e accorda loro un significativo indennizzo per i danni morali subiti.

2. La violazione del diritto alla vita: i profili procedurali

Dopo aver rigettato le eccezioni di ricevibilità avanzate dal governo ellenico in merito alla qualità di vittima dei ricorrenti e al previo esaurimento delle vie di ricorso interno, la Corte ha svolto l'esame a partire dai profili procedurali dell'art. 2 CEDU, giungendo a riscontrare la responsabilità dello Stato convenuto per non aver svolto un'inchiesta adeguata ed effettiva sui fatti all'origine del ricorso.

Perché l'inchiesta sia effettiva, ai sensi di una consolidata giurisprudenza, deve rispettare una serie di parametri: «l'adéquation des mesures d'investigation, la promptitude de l'enquête, la participation des proches du défunt à celle-ci et l'indépendance de l'enquête» (par. 116). Nel caso di specie, un'inchiesta, prima di tipo amministrativo, poi giurisdizionale, era stata avviata il giorno stesso del naufragio al fine di ricostruire le cause dell'evento e le responsabilità dei soggetti coinvolti. Tuttavia, la Corte non è persuasa che sia stata condotta in maniera adeguata, innanzitutto perché è emerso che gli interpreti non parlavano la lingua dei ricorrenti. Tra l'altro, malgrado le autorità fossero a conoscenza di tale circostanza, le informazioni raccolte dagli interpreti sono state egualmente inserite all'interno del dossier sulla base del quale l'inchiesta è stata condotta. Inoltre, i giudici di Strasburgo hanno preso atto che non è stata fatta chiarezza su come si siano svolti i fatti in mare, come sarebbe stato necessario in ragione della gravità delle conseguenze, tenuto conto che undici persone avevano perso la vita. Non solo le autorità non hanno attribuito considerazione alla denuncia dei ricorrenti, secondo cui si sarebbe trattato di un'operazione di respingimento verso le coste turche, come se ne registravano quotidianamente in quegli anni (dato ammesso dallo stesso ministro della Marina Militare dell'epoca; par. 127 della sentenza), ma non hanno neanche preso atto della negligenza degli agenti della Guardia costiera, che non avevano seguito le procedure stabilite dalle norme internazionali sul salvataggio, dimostrando in tal modo che il proprio operato non aveva quale scopo primario la protezione della vita dei naufraghi.

L'imbarcazione della Guardia costiera coinvolta nei fatti all'origine del ricorso *Safi* era una unità veloce, sprovvista finanche di giubbotti salvagente e di sistema automatico di trasmissione della posizione. Ciò malgrado, gli agenti non avevano avvertito, se non tardivamente, il centro nazionale di coordinamento e non avevano chiesto il supporto di unità

¹ La Corte non ha svolto l'esame del ricorso sotto il profilo dell'art. 13 CEDU in quanto l'ha ritenuto assorbito dalle conclusioni a cui è giunta con riguardo alla violazione dell'art. 2, profilo procedurale.

navali adatte al salvataggio. La macchina dei soccorsi era stata avviata dopo che il peschereccio si era ribaltato ed alcune persone erano sparite in mare. La prima unità di soccorso arriverà sul luogo del naufragio solamente a distanza di un'ora, quando i superstiti erano già sbarcati sulla terraferma e dei loro familiari non c'era più traccia.

Alla luce delle suddette considerazioni i giudici di Strasburgo hanno ritenuto non adeguata l'inchiesta svolta dalle autorità elleniche e ne hanno riscontrato la responsabilità ai sensi dell'art. 2 CEDU sotto il profilo procedurale.

3. La violazione del diritto alla vita: i profili sostanziali

La Corte è poi passata ad esaminare le circostanze del caso sul piano sostanziale. Anche a tal riguardo è giunta a constatare la responsabilità delle autorità elleniche, le quali «n'ont pas fait tout ce que l'on pourrait raisonnablement attendre d'elles pour offrir aux requérants et à leurs proches le niveau de protection requis par l'article 2 de la Convention» (par. 166).

La suddetta disposizione, alla luce del rilievo che riveste nelle società democratiche (par. 152), comporta infatti l'adozione di tutte le misure (anche *positive*) necessarie a garantire la tutela della vita delle persone sottoposte alla giurisdizione statale. Pertanto, l'esame relativo all'operato degli agenti statali, e in generale delle circostanze alla base del ricorso, deve essere particolarmente scrupoloso e deve avvenire secondo il principio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio. Nel caso di specie, tuttavia, come si diceva poc'anzi, le autorità non hanno svolto un'inchiesta effettiva; pertanto, non si conoscono con certezza né i dettagli del naufragio né la natura dell'operazione messa in atto dalla Guardia costiera, se si sia trattato di un respingimento verso le coste turche o di un'operazione di salvataggio. È degno di nota che la Corte, in linea con gli [indirizzi](#) della Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa, abbia riconosciuto un certo margine di discrezionalità al comandante della nave, il quale, di fronte a un'imbarcazione in difficoltà, è chiamato a prendere decisioni *complesse* e *tempestive*, nell'ambito delle quali la priorità deve essere garantire la sopravvivenza delle persone (par. 158). La Corte non è affatto persuasa che la tutela della vita umana abbia costituito la priorità degli agenti della Guardia Costiera greca, i quali, malgrado si siano resi conto da subito della situazione di estremo pericolo in cui versava l'imbarcazione (in pessime condizioni, con un carico di persone eccessivo, in condizioni atmosferiche avverse) e malgrado non avessero la capacità per prestare soccorso, non hanno dato l'allarme al centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo né chiesto nell'immediato l'intervento di altre unità navali, come sarebbe stato non solo opportuno, ma anche d'obbligo sulla base del diritto internazionale del mare. Secondo la Corte, non è nemmeno spiegabile perché gli agenti, seppur consapevoli della difficoltà dell'operazione, abbiano insistito nel provare a trainare il peschereccio. Soprattutto, come evidenziato più volte dalla Corte, la macchina dei soccorsi è stata attivata tardivamente. Eppure, è di palese evidenza l'importanza del *fattore tempo* in una situazione quale quella oggetto di esame (par. 162). Tra l'altro, il governo non ha fornito spiegazioni plausibili rispetto alle omissioni e ai ritardi nel salvataggio dei naufraghi. Di conseguenza, sono numerose le

riserve su come tale operazione sia stata organizzata e condotta (par. 165) ed è stata riscontrata la violazione dell'art. 2 anche sotto il profilo sostanziale.

La Corte ha infine riconosciuto la violazione dell'art. 3 CEDU per l'ispezione corporale cui sono stati sottoposti i sopravvissuti non appena sbarcati a terra, svolta nell'indifferenza della situazione di *estrema vulnerabilità* in cui versavano e non giustificata da esigenze di pubblica sicurezza (par. 196). Il trattamento subito ha determinato un tale sentimento di arbitrarietà, inferiorità e angoscia da dover essere classificato come inumano e degradante e dunque incompatibile con il dettato pattizio.

B. COMMENTO

La sentenza in commento, che arriva dopo un anno e mezzo dalla significativa decisione del Comitato per i diritti umani [A.S. e altri c. Italia](#) (su cui, tra gli altri, [FAZZINI](#), [MILANOVIC](#), [MINERVINI](#)), concernente anch'essa un naufragio dovuto al colpevole ritardo nei soccorsi, riveste un certo rilievo rispetto alla questione delle migrazioni via mare e dell'obbligo di salvaguardia della vita umana, che – viene fermamente statuito – deve prevalere su qualsiasi altra considerazione. Sotto tale profilo, la Corte Edu, come già il Comitato delle NU, si è allineata al diritto internazionale del mare – richiamato solo *en passant* – ribadendo dei principi consolidati, quali l'obbligo di soccorso, la tempestività dell'intervento, la discrezionalità del comandante rispetto alle misure da intraprendere per garantire l'incolumità delle persone.

La Corte, a differenza del Comitato, non si sofferma sulla questione della giurisdizione statale, che è stata ammessa implicitamente, poiché il suddetto organo è passato ad analizzare direttamente i profili materiali della doglianza (si veda il par. 149 della sentenza). Infatti, nel caso oggetto della pronuncia non sussistevano dubbi in merito alla configurabilità della giurisdizione statale ai sensi dell'art. 1 CEDU, alla luce della giurisprudenza resa in materia ([Xhavara e altri c. Italia e Albania](#), [Medvedyev ed altri c. Francia](#), [Hirsi Jamaa e altri c. Italia](#)), posto che gli agenti della Guardia costiera erano saliti a bordo del peschereccio e lo avevano collegato alla propria unità navale con una fune da traino. In tali circostanze, le persone a bordo si erano venute a trovare sotto il *controllo continuo ed esclusivo*, tanto *de jure quanto de facto*, delle autorità elleniche, e ciò indipendentemente dalle speculazioni sulla zona di mare in cui si è svolta l'operazione e sulla natura della stessa.

Con la sentenza in commento i giudici di Strasburgo hanno voluto ribadire il valore primario del diritto alla vita anche nell'ambito delle operazioni che si svolgono in mare. Per quanto si tratti di un principio consolidato di diritto internazionale consuetudinario, codificato in vari trattati internazionali, ad avviso di chi scrive non è superfluo averlo richiamato con fermezza, a maggior ragione alla luce delle dinamiche che si registrano lungo tutte le rotte migratorie del Mediterraneo. La sentenza *Safi e altri* si presenta dunque come un monito: innanzitutto per il governo greco, perché si impegni nelle attività di ricerca e soccorso previste dalla Convenzione delle NU sul diritto del mare; ma altresì per le autorità degli altri Stati europei costieri, i quali, negli ultimi anni, sono venuti meno agli obblighi internazionali sul salvataggio, rendendosi tra l'altro responsabili anche di prassi fortemente contestabili e per di

più criminalizzando la flotta civile, che prova a colmare i vuoti nelle attività di ricerca e soccorso lasciati proprio dai governi ([Commissaria per i diritti umani del CoE 2021](#)).

Non possiamo tuttavia esimerci dal prendere atto che, malgrado la rilevanza della pronuncia, alcuni passaggi destano perplessità, in quanto sembrerebbero voler offrire ai governi europei degli argomenti validi per giustificare il ritardo nei soccorsi. Si legge, ad esempio, al par. 164 che

«La Cour ne néglige évidemment pas le fait que, comme le soutient le Gouvernement, pendant la période où les requérants et leurs proches ont essayé d'atteindre le territoire grec, le nombre d'arrivées de réfugiés par la mer était en augmentation. Elle rappelle à cet égard que, eu égard à la difficulté de la mission des autorités maritimes dans un tel contexte, à l'imprévisibilité du comportement humain et à l'inévitabilité de choix opérationnels en termes de priorités et de ressources, il y a lieu d'interpréter l'étendue de l'obligation positive pesant sur les autorités internes de manière à ne pas imposer à celles-ci un fardeau insupportable (...). Cela dit, elle note que *le Gouvernement ne fournit aucune explication quant aux omissions et retards concrets dans la présente affaire. Il ne soutient pas, à titre d'exemple, que le jour du naufrage des moyens de sauvetage plus appropriés n'étaient pas disponibles en raison d'un afflux considérable de réfugiés qui aurait nécessité l'engagement ailleurs de ces moyens de sauvetage*» (enfasi aggiunta).

La formulazione della frase farebbe supporre che specifiche circostanze potrebbero costituire una giustificazione ragionevole per il ritardo nel soccorso dei naufraghi; nondimeno, è doveroso rammentare che, alla luce del regime internazionale del mare, il comandante di qualsiasi nave è tenuto ad intervenire *promptamente*, «quanto più velocemente è possibile», al soccorso delle persone in pericolo (art. 98, Convenzione di Montego Bay). Tra l'altro, laddove sussistano difficoltà nell'attuare il salvataggio, anche per la carenza di mezzi navali, i trattati sul diritto del mare (SAR, SOLAS, Convenzione di Montego Bay) prevedono la cooperazione tra le autorità marittime degli Stati costieri e la possibilità di coinvolgere qualsiasi unità navale, pubblica o privata, che si trovi in prossimità della situazione di *distress* ([BEVILACQUA](#), [CATALDI](#), [DE VITTOR-STARITA](#), [PAPANICOLOPULU](#), [SCOVAZZI](#)).

Un altro elemento di criticità, a nostro avviso, è il ritardo nell'adozione della sentenza. Se i tempi di pronuncia della Corte sono generalmente lunghi, in questo caso sono trascorsi ben sette anni e mezzo dalla presentazione del ricorso. La lunghezza del procedimento si riflette in primo luogo sulle vittime e sul diritto delle stesse di ottenere verità e giustizia; inoltre ha delle conseguenze sulla capacità della giurisprudenza di Strasburgo di produrre effetti sulle prassi incompatibili con la CEDU realizzate da altri Stati contraenti.

Prendiamo atto che nel caso di specie i respingimenti illegali nell'Egeo sono continuati nel tempo e costituiscono una realtà che si è consolidata dopo l'adozione della [Dichiarazione UE-Turchia](#) del 2016 e che è divenuta sistematica dal 2020 in poi ([Relatore speciale delle NU sui diritti dei migranti](#)). Solo nell'ultimo biennio sarebbero circa trentamila le persone intercettate dalla Guardia costiera ellenica, accompagnate in acque internazionali e lasciate alla deriva su

imbarcazioni di fortuna (si parla in tali circostanze di «drift-backs»), con il coinvolgimento di altri attori, tra cui la Guardia frontiera e di costiera europea², secondo le inchieste, richiamate poc'anzi, di alcune testate giornalistiche e della società civile³. Nemmeno le misure provvisorie indicate a più riprese dalla Corte di Strasburgo (sulla questione [ECRE](#)) sono riuscite a far cessare tale pratica gravemente lesiva dei diritti delle persone. Di fronte alle denunce della società civile, le autorità elleniche hanno risposto confermando la strategia di criminalizzazione nei confronti degli attivisti e dei legali (cfr. [report FRA](#)). Tra l'altro, i respingimenti in mare si pongono in palese violazione degli obblighi sanciti dal diritto primario dell'Unione europea (il diritto alla vita, il principio di *non-refoulement*, il divieto di espulsioni collettive e il diritto d'asilo), come denunciato dalla [Commissione europea](#), la quale ha invitato il governo greco a mettere fine a tale prassi illegale e violenta.

Tra l'altro ci sentiamo di poter affermare che, alla luce della cd. [control over rights doctrine \(CALI\)](#), cui si è ispirato il Comitato per i diritti umani nel decidere il caso *A.S. e altri*, anche con riguardo ai «drift-backs» si verrebbe a configurare la responsabilità statale, quantomeno nel sistema di protezione istituito dal Patto sui diritti civili e politici, a maggior ragione in seguito all'adozione del [Commento generale n. 36](#). Tuttavia, pur consapevoli che si tratta di una questione complessa, che meriterebbe ben altro approfondimento, riteniamo che rispetto a tale fattispecie sarebbe presumibilmente configurabile la giurisdizione statale anche nel sistema della CEDU e della giurisprudenza prevalente resa ex art. 1 ([DE SENA](#)), poiché le persone coinvolte vengono a trovarsi indiscutibilmente «sotto il controllo continuo ed esclusivo», quanto meno *de facto*, delle autorità elleniche, anche laddove non siano prese a bordo di unità navali pubbliche, e indipendentemente dalla natura dell'operazione marittima (cfr. *Hirsi e altri*, par. 81, su cui [LIGUORI](#)).

Ad ogni modo, va preso atto che la sentenza in commento non riguarda i respingimenti in mare, profilo che non è stato sollevato dai legali dei ricorrenti. La suddetta prassi è stata dichiarata incompatibile con l'art. 3 CEDU nella storica sentenza *Hirsi e altri*, ma, ciononostante, come si diceva, è tornata ad essere una costante delle politiche degli Stati europei, non solo nell'Egeo ma anche lungo le altre rotte del Mediterraneo, seppure in altre modalità, di più complesso inquadramento giuridico ([MORENO-LAX, GIUFFRÉ](#)). Al momento risulta pendente un ricorso presentato da migranti intercettati dalla Guardia costiera libica in acque internazionali con l'ausilio delle autorità italiane, e riportati in Libia, dal cui territorio erano partiti (*S.S. et al. c. Italia*, ric. n. 21660/18, su cui [FAZZINI](#)). Una pronuncia della Corte europea in cui venisse riscontrata la responsabilità dello Stato convenuto per violazione del dettato pattizio si porrebbe certamente come limite all'arbitrarietà delle prassi statali in materia di immigrazione, in particolare in uno spazio, quale quello marittimo, trattato sovente alla stregua di *non luogo*, nel quale gli Stati dimostrano di non sentirsi vincolati da alcun

² Si veda [l'interrogazione del PE alle Commissione europea](#).

³ In quanto ai ricorsi presentati nei confronti dell'Agenzia dinanzi alla Corte di giustizia dell'UE con l'accusa di coinvolgimento nei respingimenti nel mar Egeo, uno è stato dichiarato inammissibile per ragioni procedurali (*SS e ST c. Frontex*, causa T-282/21, [ordinanza del Tribunale del 7 aprile 2022](#)), si attende la pronuncia sull'altro (*WS e a. c. Frontex*, Causa T-600/21).

obbligo giuridico. Non può negarsi una certa preoccupazione rispetto all'indirizzo che il suddetto organo potrebbe adottare, ciò alla luce della giurisprudenza più recente relativa alle migrazioni via terra e all'ingresso non autorizzato nel territorio statale (a partire dal ricorso [N.D. e N.T. c. Spagna](#), sui cui, tra gli altri, [BUFALINI](#), [CARRERA](#), [FAZZINI](#), [MUSSI](#), [SACCUCCI](#), [THYM](#), [ZANIBONI](#)), che ha visto un allentamento della portata del divieto di espulsioni collettive di cui all'art. 4, Prot. 4 e l'affermazione della nozione di «condotta colpevole» dei migranti, i quali, ad avviso della Grande Camera della Corte, dovrebbero seguire le modalità di ingresso legale previste negli ordinamenti statali invece che *violare le frontiere*. Tra l'altro, la verifica svolta dalla Corte circa l'esistenza di vie di ingresso genuine ed effettive è sovente meramente formale ([PENASA](#)) e non tiene conto di un dato incontestabile: allo stato attuale i canali di ingresso legale nel territorio europeo sono a dir poco insufficienti.

È dunque di chiara evidenza che stiamo attraversando una fase di notevole criticità, che si prendano a riferimento le politiche degli Stati membri e dell'Unione Europea, ed anche gli indirizzi della Corte di Strasburgo, che non si mostrano lineari nemmeno quando a venire in rilievo sono valori che costituiscono il nocciolo duro del trattato di cui è chiamata a garantire il rispetto: nella fattispecie, il diritto alla vita e il divieto di respingimento. Ciò desta particolare preoccupazione rispetto a quei casi che riguardano la frontiera marittima, dove sussiste un rischio maggiore che le violazioni dei diritti umani restino impunte. Anche per tale ragione sarebbe auspicabile una presa di posizione ferma da parte della Corte di Strasburgo nel caso pendente sopra citato, per mettere un freno alle prassi illegittime che si registrano nel Mediterraneo e richiamare le autorità statali agli obblighi derivanti dal regime internazionale del mare e di protezione dei diritti umani. Sarebbe questa l'unica forma *effettiva* di verità, giustizia e protezione per le persone che attraversano il Mediterraneo, di modo da prevenire eventi drammatici e irrimediabili quale quello oggetto della sentenza.

Per citare questo contributo: A. DEL GUERCIO, *Verità, giustizia e protezione effettiva per le persone che attraversano il Mediterraneo: prime riflessioni sulla sentenza Safi e altri c. Grecia*, ADiM Blog, Osservatorio della Giurisprudenza, ottobre 2022.